II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1997

che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere due accordi con la Repubblica ceca contenenti disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(97/188/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile [1], in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 30 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe a tale direttiva;

considerando che, con lettere registrate presso il Segretariato generale della Commissione il 22 agosto 1995 e il 26 marzo 1996, il governo tedesco ha richiesto l'autorizzazione a stipulare con la Repubblica ceca due accordi contenenti deroghe agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva per quanto riguarda i lavori di costruzione, di riparazione e di rinnovamento dei due ponti di frontiera tra gli Stati contraenti;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 25 aprile 1996;

considerando che, in assenza di disposizioni derogatorie, le operazioni di costruzione, di riparazione e di rinnovamento eseguite sul territorio tedesco sarebbero soggette all'IVA in Germania, mentre quelle eseguite sul territorio ceco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva e che, inoltre, ciascuna importazione in Germania, in provenienza dalla Repubblica ceca, di merci utilizzate per la costruzione, la riparazione ed il rinnovamento dei ponti di frontiera sarebbe soggetta all'IVA in Germania;

considerando che le misure di deroga previste dagli accordi sono intese a introdurre una semplificazione delle regole di imposizione per gli operatori incaricati dei lavori in questione;

considerando che tali disposizioni derogatorie avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere con la Repubblica ceca due accordi contenenti talune disposizioni derogatorie alla sesta direttiva 77/388/CEE.

Il primo accordo riguarda la costruzione di un ponte frontaliero sul Rehlingbach all'altezza di Waidhaus e Roßhaupt, che allaccia l'autostrada tedesca A6 che va da Norimberga in direzione est all'autostrada ceca D5 che va da Pilsen in direzione ovest.

[1] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 20. 12. 1996, pag. 89).

Il secondo accordo concerne la costruzione di un ponte frontaliero all'altezza di Schönberg e Voitersreuth, come prolungamento dell'autostrada E49.

Le disposizioni fiscali di deroga previste da tali accordi sono definite agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, l'area del cantiere del ponte di confine di cui all'articolo 1, secondo comma della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica ceca, sono considerati come territorio della Repubblica federale di Germania, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in relazione alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, il cantiere del ponte di confine di cui all'articolo 1, terzo comma della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, sono considerati come territorio della Repubblica ceca, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in relazione alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della sesta direttiva, l'importazione di merci in Germania provenienti dalla Repubblica ceca non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali merci siano usate per la costruzione, la riparazione e il rinnovamento di uno dei ponti di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di merci realizzate a tali fini da un'amministrazione pubblica.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM